



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 22 febbraio 2017
(OR. en)**

2015/0307 (COD)

PE-CONS 55/16

**FRONT 484
VISA 393
SIRIS 169
COMIX 815
CODEC 1854**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il
rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere
esterne**

REGOLAMENTO (UE) 2017/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento
delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,
lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) L'effettuazione di verifiche alle frontiere esterne resta una delle principali misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e contribuisce considerevolmente a garantire la sicurezza a lungo termine dell'Unione e dei suoi cittadini. Tali verifiche sono effettuate nell'interesse di tutti gli Stati membri. Uno degli scopi di tali verifiche è prevenire qualunque minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri, indipendentemente dall'origine di tale minaccia, anche nel caso in cui tale minaccia provenga da cittadini dell'Unione.
- (2) Verifiche minime sulla base di un accertamento rapido e semplice della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera rappresentano attualmente la regola per le persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione. Il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri, molti dei quali cittadini dell'Unione, dimostra il bisogno di rafforzare le verifiche alle frontiere esterne sulle persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) I documenti di viaggio dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbero pertanto essere sistematicamente verificati, all'ingresso nel territorio degli Stati membri e all'uscita dallo stesso, nelle pertinenti banche dati relative ai documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati per garantire che tali persone non nascondano la loro effettiva identità.
- (4) Gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le pertinenti banche dati, all'ingresso. È opportuno garantire che tali verifiche siano effettuate sistematicamente anche all'uscita.

- (5) Le guardie di frontiera dovrebbero inoltre effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione consultando il sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.
- (6) A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che ai valichi di frontiera esterni le proprie guardie di frontiera abbiano accesso alle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, compresi il SIS e la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti ("SLTD"), al fine di garantire la piena attuazione del presente regolamento.
- (7) Tali verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite nella piena osservanza del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dovrebbero rispettare pienamente la dignità umana, conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.
- (8) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare verifiche sistematiche, al fine di evitare che tali verifiche causino tempi di attesa sproporzionati e ostacolino il flusso di traffico alle frontiere esterne.

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (9) L'obbligo di effettuare verifiche sistematiche all'ingresso e all'uscita si applica alle frontiere esterne degli Stati membri. Si applica altresì, sia all'ingresso che all'uscita, alle frontiere interne degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione. Al fine di evitare di sottoporre due volte a tali verifiche i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione all'atto dell'attraversamento via terra delle frontiere interne di detti Stati membri, all'uscita dovrebbe essere possibile sottoporli a tali verifiche in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.
- (10) Gli sviluppi tecnologici hanno reso possibile, in linea di principio, consultare le banche dati pertinenti in modo tale da avere un effetto limitato sulla durata dell'attraversamento delle frontiere, giacché le verifiche sia dei documenti che sulle persone possono essere effettuate in parallelo. Cancelli automatizzati alle frontiere potrebbero essere utilizzati in tale contesto. Anche l'uso di dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio¹ o ad altra normativa dell'Unione o nazionale, potrebbe contribuire ad accelerare la procedura di effettuazione delle verifiche necessarie durante il processo di attraversamento delle frontiere. È quindi possibile rafforzare le verifiche alle frontiere esterne, senza avere effetti negativi sproporzionati sui viaggiatori in buona fede, al fine di individuare meglio le persone che intendono nascondere la loro effettiva identità o che sono oggetto di una pertinente segnalazione per motivi di sicurezza o per l'arresto. Le verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite a tutte le frontiere esterne.

¹ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

- (11) Tuttavia, qualora l'effettuazione di verifiche sistematiche nelle banche dati alle frontiere abbia un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alla frontiera, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non effettuare tali verifiche sistematiche se, sulla base di una valutazione dei rischi, si determini che tale snellimento non comporterebbe un rischio per la sicurezza. Tale valutazione dei rischi dovrebbe essere trasmessa all'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea ("Agenzia"), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, ed essere oggetto di relazioni periodiche sia alla Commissione che all'Agenzia. La possibilità di non effettuare tali verifiche sistematiche dovrebbe, tuttavia, applicarsi solo per un periodo transitorio limitato per quanto riguarda le frontiere aeree. Ai valichi di frontiera dove tali verifiche sistematiche non sono effettuate, l'identità dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbe essere stabilita dietro produzione o esibizione di un documento di viaggio autentico valido per l'attraversamento della frontiera. A tal fine, tali persone dovrebbero essere sottoposte a un accertamento rapido e semplice della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera dovrebbe consultare tutte le banche dati pertinenti conformemente al presente regolamento.

¹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- (12) Qualora uno Stato membro intenda effettuare nelle banche dati pertinenti verifiche mirate riguardanti beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, dovrebbe notificarlo senza indugio agli altri Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione. Una procedura relativa a tale notifica dovrebbe essere elaborata dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, conformemente al Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen).
- (13) Con il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio¹ l'Unione ha introdotto gli identificatori biometrici dell'immagine del volto e delle impronte digitali come una caratteristica di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Tali caratteristiche di sicurezza furono introdotte per rendere più sicuri i passaporti e i documenti di viaggio e per creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto o il documento di viaggio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero verificare almeno uno di tali identificatori biometrici in caso di dubbio quanto all'autenticità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera o all'identità del titolare. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi alle verifiche sui cittadini di paesi terzi, laddove possibile.
- (14) Al fine di agevolare verifiche sistematiche nelle banche dati, gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente i documenti di viaggio privi di zone a lettura ottica.

¹ Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

- (15) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero provvedere, nel loro stesso interesse e nell'interesse degli altri Stati membri, a inserire dati nelle banche dati dell'Unione. Dovrebbero altresì garantire che tali dati siano accurati e aggiornati e che siano ottenuti e introdotti in modo lecito.
- (17) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le verifiche nelle banche dati alle frontiere esterne in risposta, soprattutto, all'aggravarsi della minaccia del terrorismo, riguarda una delle misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e, pertanto, il corretto funzionamento dello spazio Schengen, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione. Pertanto, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (19) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (20) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio².
- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³, delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁴.

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁴ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹, delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio².

¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (24) Per quanto riguarda l'uso del SIS, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. I risultati delle interrogazioni nel SIS dovrebbero far salvo l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2010/365/UE del Consiglio¹.
- (25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta.
- (26) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

Articolo 1

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'ingresso e all'uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sono sottoposti alle seguenti verifiche:

- a) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza della persona nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
 - 1) il SIS;
 - 2) la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD);
 - 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio^{*}, l'autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata.

- b) l'accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.

In caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, è verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento è effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento.

2 bis. Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, uno Stato membro può decidere di effettuare tali verifiche in modo mirato a specifici valichi di frontiera, a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

L'estensione e la durata della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati non eccedono quanto strettamente necessario e sono definite conformemente a una valutazione dei rischi effettuata dallo Stato membro interessato. La valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l'altro, dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata.

Le persone che non sono, in linea di principio, soggette a verifiche mirate nelle banche dati, sono sottoposte, come minimo, a una verifica al fine di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Tale verifica consiste nel rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera consulta le banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Lo Stato membro interessato trasmette la propria valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti all'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea ("Agenzia"), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio **, senza indugio e riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all'Agenzia in merito all'applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato nelle banche dati. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la valutazione dei rischi, o parti di essa, come riservata.

- 2 ter. Qualora uno Stato membro intenda effettuare verifiche mirate nelle banche dati ai sensi del paragrafo 2 bis, lo notifica di conseguenza senza indugio agli altri Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.

Qualora gli Stati membri, l'Agenzia o la Commissione nutrano preoccupazioni sull'intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati, notificano senza indugio allo Stato membro in questione tali preoccupazioni. Lo Stato membro in questione tiene conto di tali preoccupazioni.

2 quater. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro... [*due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*], una valutazione dell'attuazione e delle conseguenze del paragrafo 2.

2 quinquies. Per quanto riguarda le frontiere aeree, i paragrafi 2 bis e 2 ter si applicano per un periodo transitorio massimo di sei mesi a decorrere da ... [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].

In casi eccezionali, qualora, in un determinato aeroporto, vi siano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti al fine di poter effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati senza avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, il periodo transitorio di sei mesi di cui al primo comma può essere prorogato per tale determinato aeroporto fino a un massimo di 18 mesi conformemente alla procedura indicata nel terzo comma.

A tale scopo, lo Stato membro, al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo comma, notifica alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri le difficoltà infrastrutturali specifiche nell'aeroporto interessato, le misure previste per porvi rimedio e il periodo di tempo necessario per la loro attuazione.

Qualora sussistano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al terzo comma e dopo aver consultato l'Agenzia, autorizza lo Stato membro interessato a prorogare il periodo transitorio per l'aeroporto interessato e, se del caso, stabilisce la durata di tale proroga.

2 sexies. Le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio^{***} o ad altra normativa dell'Unione o nazionale.

Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base di tali dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l'identità e la cittadinanza dell'interessato, così come l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, sono verificate.

2 septies. In deroga al paragrafo 2, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che attraversano le frontiere interne terrestri degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione, possono essere soggetti alle verifiche all'uscita di cui al paragrafo 2 solo in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.

-
- * Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
- ** Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag.1).
- *** Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).";

2) al paragrafo 3, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

"i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) il SIS;
- 2) la banca dati dell'Interpol SLTD;
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, l'autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata, a condizione che siano disponibili certificati validi;

ii) l'accertamento che, all'occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto.";

3) al paragrafo 3, lettera a), il punto vi) è sostituito dal seguente:

"vi) l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e nelle altre pertinenti banche dati dell'Unione nonché, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare per effetto di una segnalazione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.";

4) al paragrafo 3, lettera g), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

"i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) il SIS;
- 2) la banca dati dell'Interpol SLTD;
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, l'autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata, a condizione che siano disponibili certificati validi.";

5) al paragrafo 3, lettera g), il punto iii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.";

6) al paragrafo 3, lettera h), il punto iii) è abrogato;

7) al paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

"i bis) le verifiche nelle banche dati di cui alla lettera a), punti i) e vi), e alla lettera g) possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell'Unione o nazionale.

Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l'identità e la cittadinanza dell'interessato, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera sono verificate.

i ter) in caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del cittadino di paese terzo, le verifiche comprendono, se possibile, l'accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
